



In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 37/2026

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **24272** del registro di
Segreteria

proposto da

S. G., nato a *OMISSIS* (*OMISSIS*) il *OMISSIS* (cod. fisc.: *OMISSIS*),
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Fabio Tamborino
(cod. fisc.: TMBFBA88R17B774O), con studio in Corigliano-Rossano, A.U.
Rossano, contrada Lacuna n. 8, con domicilio digitale eletto al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: fabiotamborino@pec.it;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (80078750587), In persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia (cod. fisc.:
BTTCRN70R54M208B), posta elettronica certificata:
avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall'avv. Silvia Parisi (cod. fisc.:
PRSSLV66C46C352J), posta elettronica certificata:
avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it) come da procura generale *ad lites*
versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso
Campanella, n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

	per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento di “recupero	
	importo non dovuto pagato sulla pensione del sig. S. G. IOCTPS n. <i>OMISSIS</i>	
	(iscrizione n. <i>OMISSIS</i>)”, con il quale l’INPS di Cosenza ha richiesto l’importo	
	lordo delle somme indebitamente ricevute pari ad euro 28.604,80, e di ogni	
	altro atto precedente, concomitante, successivo e/o comunque connesso	
	all’atto di recupero, ancorché non conosciuto nei suoi estremi.	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa.	
	Uditi, nelle pubbliche udienze del 26 gennaio 2026 e del 23 febbraio 2026 le	
	parti.	
	Ritenuto in	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con ricorso depositato il 7 maggio 2025, il sig. S. G., già Appuntato Scelto	
	dell’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza il 14 settembre 2007, ha	
	impugnato il provvedimento INPS di recupero dell’indebito pensionistico	
	notificatogli il 22 ottobre 2023, relativo alla posizione IOCTPS n. <i>OMISSIS</i>	
	(iscrizione n. <i>OMISSIS</i>), per l’importo lordo complessivo di euro 28.604,80. Il	
	ricorrente ha chiesto in via principale l’accertamento della legittimità	
	dell’erogazione; in via subordinata, la declaratoria di irripetibilità del preteso	
	indebito per esclusiva imputabilità dell’errore all’INPS, nonché la restituzione	
	delle somme già trattenute. Ha altresì chiesto la sospensione cautelare ex	
	art. 161 c.g.c. e la condanna alle spese.	
	2. Il ricorrente ha richiamato la circolare INPS n. 47/2018 e l’art. 13, comma	
	2, della l. n. 412/1991, rilevando la singolarità di un recupero azionato	
	nell’ottobre 2023, per importi asseritamente non dovuti dal 14 settembre	
	2007 e contestando il vizio di motivazione.	
	2	

	3. Il ricorrente ha inoltre eccepito l'irripetibilità dell'indebito per assenza di	
	dolo e la buona fede dell'accipiens e, la prescrizione dell'azione di recupero.	
	4. Con memoria difensiva del 24 maggio 2025 l'INPS si è costituito chiedendo	
	il rigetto del ricorso, ha contro dedotto sul vizio di motivazione depositando	
	copia della comunicazione- pec del 1° settembre 2023 (prot.	
	INPS.2500.01/09/2023.0444286), con la quale aveva informato il sig. S. G.	
	dell'avvio del procedimento di recupero, in esecuzione del D.M. n. 74/2023	
	e della sentenza n. 155/2022 della Sez. III centrale d'Appello della Corte dei	
	conti.	
	5. L'istanza di sospensione cautelare posta dal ricorrente è stata respinta	
	con ordinanza n. <i>OMISSIS</i> di questa Sezione giurisdizionale all'esito	
	dell'udienza camerale, tenutasi in data 9 giugno 2025. Con decreto dell'11	
	ottobre 2025 è stata fissata l'udienza di discussione nel merito per il giorno	
	26 gennaio 2026. Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati	
	ritualmente notificati.	
	6. All'udienza del 26 gennaio 2026 la parte resistente ha prodotto una copia	
	della comunicazione pec di avvio del procedimento, che presentava	
	ambiguità temporale; pertanto, concordemente alle parti è stato disposto il	
	rinvio della discussione per consentire all'INPS di produrre chiarimenti.	
	7. Con memoria integrativa del 18 febbraio 2026, il ricorrente ha eccepito: la	
	nullità della notifica per utilizzo di un indirizzo pec non presente nei pubblici	
	elenchi; la mancata produzione della ricevuta di accettazione, l'invalidità	
	della firma digitale sulla ricevuta di consegna; l'inidoneità probatoria del file	
	allegato.	
	8. All'udienza del 23 febbraio 2026 i difensori delle parti hanno concluso	
	3	

	come da verbale e la causa è stata posta in decisione.	
	DIRITTO	
	9. In via preliminare, devono essere disattese le eccezioni sollevate dal	
	ricorrente con la memoria integrativa del 18 febbraio 2026, relative alla	
	validità della comunicazione PEC del 1° settembre 2023. Sull’eccepita nullità	
	della notifica per utilizzo di indirizzo PEC non risultante nei pubblici elenchi.	
	L’eccezione è infondata. Secondo orientamento consolidato la notifica a	
	mezzo PEC non è nulla ove abbia consentito al destinatario di svolgere	
	compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla	
	provenienza e all’oggetto dell’atto. (Cassazione SS.UU. sentenza n. 15979 del	
	18 maggio 2022). Nel caso di specie, la notifica ha pienamente raggiunto il	
	suo scopo, avendo il destinatario acquisito piena conoscenza dell’atto e	
	potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, come dimostrato	
	dalla stessa proposizione delle eccezioni in esame. Ai sensi dell’art. 156,	
	comma 3, c.p.c., la nullità non può essere pronunciata quando l’atto ha	
	raggiunto lo scopo cui è destinato. Sulle restanti eccezioni, con riguardo alla	
	mancata produzione della ricevuta di accettazione, alla dedotta invalidità	
	della firma digitale del gestore sulla ricevuta di consegna, nonché all’asserita	
	idoneità probatoria del file allegato in formato .doc, le eccezioni restano tutte	
	assorbite dal principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156	
	c.p.c., applicabile anche al processo contabile. Il ricorrente ha dimostrato di	
	aver avuto piena conoscenza della comunicazione, avendola espressamente	
	richiamata negli atti introduttivi senza mai contestarne la ricezione. La	
	comunicazione del 1° settembre 2023, inoltre, non ha inciso sulla pretesa	
	restitutoria. Le eccezioni devono pertanto essere tutte respinte.	
	4	

	10. Nel merito, ai fini della decisione viene in rilievo che la Corte dei Conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, con sentenza n. 415/2019	
	del 30 ottobre 2019, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. S., aveva	
	riconosciuto il diritto dello stesso a vedersi ricalcolare la quota A e B di	
	pensione con l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 del d.p.r.	
	1092/1973 poiché <i>“se per il personale civile in effetti l'aliquota di rendimento</i>	
	<i>da applicare è del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all'art. 44,</i>	
	<i>comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15),</i>	
	<i>giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d'essere la</i>	
	<i>differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il</i>	
	<i>riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di</i>	
	<i>servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già</i>	
	<i>osservato, non è contemplato dall'art. 44, comma 1”</i> . Ne era conseguito il	
	provvedimento DM n. 24 del 25.02.2020 con il quale il Comando Generale	
	dell'Arma dei Carabinieri aveva rideterminato la pensione del sig. S.,	
	liquidata dall'INPS unitamente al rateo di pensione di agosto 2020 e agli	
	arretrati, adeguando quindi il trattamento pensionistico. Avverso la sentenza	
	n. 415/2019 proponevano impugnazione: il Ministero della Difesa con	
	appello principale (RG n. 56277), e l'INPS, con appello incidentale. La Corte	
	dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, con sentenza n.	
	193/2021, dichiarava inammissibile l'appello del Ministero per difetto di	
	legittimazione attiva e, per effetto della caducazione ex art. 184, comma 6,	
	c.g.c. inammissibile, altresì, l'appello incidentale dell'INPS, con	
	compensazione delle spese.	
	11. L'INPS proponeva, quindi, ricorso per revocazione della sentenza n.	
	5	

	193/2021, ai sensi dell’art. 202, lettera f), c.g.c., deducendo un errore di fatto	
	del Collegio di appello nel computo dei termini processuali, per avere	
	erroneamente qualificato come tardivo l’appello incidentale dell’Istituto,	
	tempestivo, invece, alla luce della sospensione straordinaria dei termini,	
	disposta dalla normativa emergenziale COVID 19. La Corte dei Conti, Sezione	
	Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, con sentenza n. 155/2022 del 9	
	marzo 2022, accoglieva il ricorso per revocazione, annullava la sentenza n.	
	193/2021 e, procedendo al riesame nel merito dell’appello dell’INPS già	
	iscritto al n. RG 56277, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla	
	decisione delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021, riformava	
	parzialmente la sentenza n. 415/2019 statuendo che <i>“il trattamento di</i>	
	<i>quiescenza del pensionato, difformemente a quanto liquidato dal giudice di</i>	
	<i>primo grado, deve essere rideterminato in applicazione dei criteri sopra esposti</i>	
	<i>ovverossia calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio</i>	
	<i>maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per</i>	
	<i>ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo”</i> . Il	
	Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il DM n. 74 del 4 maggio	
	2023, a modifica e sostituzione del precedente provvedimento DM n. 24 del	
	25 febbraio 2020, provvedeva alla riliquidazione della pensione del sig. S., in	
	conformità alla pronuncia rescissoria e, conseguentemente l’INPS	
	provvedeva al recupero delle somme indebitamente corrisposte.	
	12. Occorre rilevare che il regime normativo invocato dal ricorrente – fondato	
	sull’art. 52 della l. n. 88 del 1989 e sull’art. 13, comma 1, della l. n. 412 del	
	1991 – non è applicabile alla fattispecie in esame. Tali disposizioni	
	disciplinano la ripetizione dell’indebito pensionistico scaturito da un errore	
	6	

	dell'ente erogatore nella liquidazione o nella variazione del trattamento,	
	ovverosia le ipotesi in cui l'amministrazione abbia corrisposto somme in	
	misura superiore al dovuto per errore di fatto o di diritto a sé imputabile, in	
	assenza di titolo ab initio. Nella presente fattispecie manca invece il	
	presupposto fondante di tale regime: le somme contestate non sono state	
	erogate per errore dell'INPS, bensì in esecuzione della sentenza n. 415/2019	
	di questa Sezione, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 169 c.g.c., che	
	attribuiva al ricorrente il diritto al ricalcolo con aliquota del 2,93%. L'indebito	
	non è dunque riconducibile a un errore dell'ente, ma alla riforma in appello	
	della statuizione giurisdizionale che aveva costituito il titolo dell'erogazione.	
	La giurisprudenza in materia pensionistica ha da tempo chiarito che sussiste	
	una netta differenza tra il recupero di un indebito trattamento pensionistico,	
	erroneamente corrisposto dall'amministrazione e il recupero di somme	
	conseguite per effetto di una sentenza di primo grado provvisoriamente	
	esecutiva, poi riformata in senso sfavorevole per il pensionato (cfr. Sez.	
	Riunite, sent. n. 18/2017/QM; Sez. I app., sent. n. 31/2015; Sez. II App.,	
	sent. n. 700/2015). Nel secondo caso – che ricorre nella presente fattispecie	
	– ciò che rileva non è la condizione soggettiva di buona fede del percettore,	
	bensì unicamente l'assenza di causa del pagamento, accertata con la	
	sentenza riformatrice, che non dà luogo alle condizioni per l'irripetibilità delle	
	somme; pertanto, anche a voler scrutinare la buona fede del ricorrente,	
	secondo i criteri elaborati per gli indebiti da errore dell'ente, essa non	
	potrebbe in ogni caso essere riconosciuta. Il sig. S. era stato reso edotto del	
	procedimento di revocazione promosso dall'INPS già con la notifica del	
	ricorso per revocazione dell'ottobre 2021 e, successivamente dell'esito della	
	7	

	sentenza n. 155/2022 che lo aveva definito in senso a lui sfavorevole. L'INPS	
	aveva comunicato al ricorrente, con pec del 1° settembre 2023 (prot. n.	
	0444286), l'avvio del procedimento di recupero a seguito della pronuncia	
	rescissoria. Il ricorrente era pertanto consapevole, prima dell'emissione del	
	provvedimento di recupero del 12 ottobre 2023, della definizione del giudizio	
	in senso sfavorevole e della conseguente obbligazione restitutoria. In tale	
	situazione non è configurabile alcun affidamento tutelabile: la buona fede	
	richiede una condizione di ignoranza scusabile circa l'indebita percezione,	
	incompatibile con la conoscenza della sentenza riformatrice e del relativo iter	
	processuale (cfr. C. conti, Sez. Riunite, sent. n. 7/QM/2007). L'esecuzione di	
	una sentenza provvisoriamente esecutiva non è qualificabile come errore	
	dell'istituto erogatore; difetta pertanto il presupposto per l'applicazione	
	dell'istituto della ripetizione dell'indebito.	
	Non trova applicazione neppure l'art. 47, comma 6- <i>quinquies</i> , d.l. n.	
	269/2003, conv. dalla l. n. 326/2003, che stabilisce l'irripetibilità delle	
	somme erogate in esecuzione di sentenze successivamente riformate. Tale	
	disposizione, di carattere eccezionale, è espressamente limitata alla materia	
	dell'esposizione ad amianto e non è applicabile al caso di specie.	
	13. Secondo il principio di cui alla sentenza n. 18/2017/QM delle Sezioni	
	Riunite di questa Corte, le somme liquidate in esecuzione di una sentenza	
	del giudice provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in	
	appello, non possono considerarsi indebite nel senso tecnico dell'art. 2033	
	c.c.: l'obbligo di restituzione non discende da un'assenza originaria di causa	
	dell'attribuzione patrimoniale – che al momento dell'erogazione era sorretta	
	dal titolo giurisdizionale costituito dalla sentenza di primo grado – bensì	
	8	

	dall’effetto espansivo esterno della riforma, che travolge retroattivamente	
	tutti gli effetti della sentenza riformata, compresi quelli già realizzati in sede	
	esecutiva. L’obbligo restitutorio integra, pertanto, non un’azione di	
	ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., bensì il ripristino della	
	anteriore situazione patrimoniale della parte, definitivamente vittoriosa in	
	giudizio. Il fondamento normativo di tale obbligo restitutorio va individuato	
	nell’art. 336, comma 2, c.p.c. – applicabile al processo contabile in forza del	
	rinvio esterno di cui all’art. 7 c.g.c. – il quale stabilisce che la riforma o la	
	cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla	
	sentenza riformata o cassata, travolgendo quindi anche le erogazioni	
	effettuate in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata.	
	14. Tale obbligo restitutorio assume nel caso di specie una connotazione di	
	particolare cogenza, in ragione della natura giuridica della pronuncia	
	riformatrice. La sentenza n. 155/2022 è una sentenza rescissoria emessa	
	all’esito di un giudizio di revocazione per errore di fatto ex art. 202, lett. f),	
	c.g.c. Essa ha dapprima rimosso la sentenza n. 193/2021 — che aveva	
	consolidato in apparenza il giudicato a favore del ricorrente — e ha quindi	
	riesaminato e riformato nel merito la sentenza n. 415/2019, ai sensi dell’art.	
	204 c.g.c. Il giudicato così formatosi ha superato non solo il vaglio ordinario	
	del giudizio di appello, ma anche il controllo straordinario proprio del mezzo	
	di impugnazione della revocazione, risultando pertanto definitivo e non più	
	contestabile sotto alcun profilo. L’efficacia preclusiva di tale giudicato — che	
	non si limita a quanto dedotto nel precedente giudizio, ma si estende a tutto	
	ciò che avrebbe potuto essere fatto valere e non lo è stato (cfr. C. conti, Sez.	
	giurisd. Calabria, sent. n. 24256 del 10 novembre 2025) — rende	
	9	

	incontestabile l'assenza di causa delle erogazioni effettuate in eccesso	
	rispetto all'aliquota del 2,44% e ne impone il recupero quale conseguenza	
	necessaria e inderogabile. Una diversa interpretazione si porrebbe in	
	contrasto con i principi di certezza dei rapporti giuridici e di effettività della	
	tutela giurisdizionale, consentendo alla parte soccombente — all'esito di una	
	vicenda processuale svoltesi su tre gradi di giudizio — di conservare i frutti	
	economici di una pronuncia integralmente superata.	
	15. Non fondato è il richiamo, effettuato dal ricorrente, all'art. 13 secondo	
	comma della legge n. 412/1991. Tale disposizione non trova applicazione nel	
	caso di specie per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, essa disciplina	
	la decadenza dal diritto di recupero conseguente all'omessa verifica annuale	
	delle situazioni reddituali dei pensionati e presuppone quindi un indebito di	
	natura reddituale, del tutto assente nella presente fattispecie. In secondo	
	luogo, e in termini assorbenti, il dies a quo del termine di decadenza ivi	
	previsto non può essere anteriore al momento in cui l'indebito è divenuto	
	giuridicamente esistente e il relativo credito restitutorio esigibile. Prima della	
	sentenza n. 155/2022 il S. aveva pieno titolo a percepire le somme erogate	
	in esecuzione della sentenza n. 415/2019, sicché nessun credito restitutorio	
	era configurabile e nessun termine poteva decorrere. La pretesa restitutoria	
	è sorta con la pronuncia definitiva d'appello del 2022 ed è stata azionata nel	
	2023, entro qualsiasi termine che si voglia ritenere applicabile.	
	Con riguardo alla prescrizione eccepita la questione sollevata risulta generica	
	non potendosi rilevare alcuna articolazione fattuale e giuridica riguardo al	
	termine ed alla norma, essa pertanto non può esser accolta.	
	Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato in ogni sua parte.	
	10	

	16. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti	
	ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., ricorrendo l'ipotesi del mutamento della	
	giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Calabria,	
	in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni,	
	definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da G. S.	
	contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del	
	Presidente e legale rappresentante pro tempore, rigetta il ricorso.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026	
	Il Giudice	
	Maristella Filomena	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in data 3.3.2026	
	Il Funzionario	
	Dott.ssa Francesca Deni	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del	
	d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi delle parti private.	
	Catanzaro, (data della firma digitale).	
	11	

[illegible][illegible][illegible]